

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e Sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "L'Aurora", Organizzazione di Volontariato (OdV) che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, (ETS) sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", utilizzerà l'acronimo "OdV" o "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione ed in qualsiasi segno o comunicazione rivolta al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. OK

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione l'Aurora è apolitica e apartitica si atterra esclusivamente ad una struttura democratica, e all'elettività delle cariche, opera senza scopi di lucro e si avvale delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti che intendono operare nel campo della solidarietà, del volontariato nazionale ed Internazionale e della cooperazione allo sviluppo;
2. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - Organizzare e gestire attività di interesse sociale, culturali, artistiche, turistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
 - Svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
 - Svolgere attività di beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, sostegno a distanza, fornire beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - Promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- Riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata da adibire a utilità associative

3. In particolare l'Associazione si propone di:

Raccogliere strumenti e attrezzature scolastiche e sanitarie, nonché medicinali, beni di consumo, mezzi da lavoro, attrezzature agricole, attrezzature per l'edilizia, prodotti e materiali di ogni genere e settore, atti a sostenere ed a contribuire allo sviluppo dei paesi dell'Africa subsahariana o intervenire nelle situazioni di precarietà in ambito nazionale ed internazionale.

- Costituire uno o più centri di raccolta in territorio nazionale o all'estero e gestire la logistica del materiale raccolto per l'associazione e per eventuali altre associazioni che ne abbisognano, occuparsi di organizzare ricezione di materiale destinato ai paesi in via di sviluppo e tenerlo in deposito nei propri magazzini, o depositi di terzi in collaborazione con l'associazione l'Aurora, organizzare spedizioni e svolgere le pratiche doganali, nonché tutte le procedure necessarie all'invio dei materiali destinati alle donazioni nazionali ed Internazionali.
- Organizzare e gestire attività di servizio, supporto, consulenza, stipulare convenzioni e richiedere finanziamenti e/o contributi e fondi per i propri progetti e quelli in cooperazione con altre associazioni a banche o enti pubblici e privati
- Prestare consulenza e/o assistenza grazie a competenze dei propri associati o con il coinvolgimento di personale qualificato
- Costituire help desk anche a distanza per la risoluzione dei problemi comuni
- Elaborare progetti da sottoporre ad Enti pubblici, privati o persone per sponsorizzazioni o finanziamenti e avvalersi di supporto esterno dalle organizzazioni e/o dalle associazioni per realizzare progetti, anche costituendo partner locali o con l'intervento diretto e autonomo dei componenti dell'associazione l'Aurora.
- Adoperarsi autonomamente o in collaborazione con altre associazioni per la realizzazione o ricostruzione di scuole, asili, pozzi, servizi igienici di base, alloggi sociali, centri sanitari, ospedali, al potenziamento e all'innovazione tecnologica in apporto alle strutture sanitarie in Africa, gestire, sviluppare progetti agricoli cooperative di lavoro e organizzare l'inserimento lavorativo delle persone nei paesi in cui l'associazione opera.
- organizzare formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo in differenti ambiti e settori, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, alla protezione dei minori, al contrasto di fenomeni riguardanti la "tratta" di esseri umani e dei reati ambientali.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
mancato versamento della quota associativa;
morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

2. Le attività sociali svolte, nonché la durata di tale attività, sono documentate per attività gestite e per attività svolte in forma di sostituzione rittrovata nel corso del tempo secondo gli standard di merito e merito.
3. In caso di attività sociali svolte, si esclude il caso di attività svolte in forma di sostituzione rittrovata nel corso del tempo secondo gli standard di merito e merito.
4. Organismo di Revisione (eventuale) - nominato al vertice della società di cui all'art. 53 del D. Lgs. 11/2003.
5. Organismo di controllo (eventuale) - nominato al vertice della società di cui all'art. 53 del D. Lgs. 11/2003.
6. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblee degli azionisti
 - Organi di amministrazione
 - Presidente
 - Organi di controllo (eventuale) - nominato al vertice della società di cui all'art. 53 del D. Lgs. 11/2003.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.
2. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.
3. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.
4. La durata di attività sociale deve essere almeno pari a quella di attività sociale svolta in forma di sostituzione rittrovata nel corso del tempo secondo gli standard di merito e merito.
5. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.
6. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7 - Volontari associati e associazione obbligatoria

1. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.
2. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.
3. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.
4. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.
5. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.
6. L'organizzazione che è tenuta a iscriversi al registro delle imprese, deve svolgere la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto negli associati tra i membri.
2. L'assemblea convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta ritenuto necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'esatta data di seconda convocazione, che non potrà essere fissata prima che siano trascorsi 15 ore dalla prima convocazione. Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera fac-simile.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata in anticipo da almeno degli associati o da tutto l'organo amministrativo a maggioranza.
5. I voti di norma sono pari, tranne quelli dei soci in nomina e la revoca delle cariche dissolutive, le azioni di responsabilità e nel caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti al momento del voto, nel libro degli associati e sono in regola con i pagamenti delle quote associative.
7. Nessun associato ha un voto, l'associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo al suo voto, l'associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo al suo voto, l'associato non ha un proprio o associati rappresentati e il voto è di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati superiore a cinque e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinque.
8. Della riunione dell'Assemblea è tenuto il verbale, redatto dal Presidente o dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere convocata e straordinaria è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto per lo scioglimento e la costituzione del patrimonio per l'esercizio straordinario, fusione, scioglimento dell'organizzazione. È ordinario in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita a prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati presenti.
11. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dell'assemblea con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e a voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la fusione nonché la costituzione del patrimonio con la metà favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli associati non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il bilancio e, se previsto, il bilancio modificato;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - deliberare sulla modificazione dello statuto costitutivo o dello statuto;
 - approvare l'entrata in vigore del bilancio consolidato;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la cessione dell'organizzazione;
 - deliberare sugli altri atti oggetto della legge dell'atto costitutivo o dello statuto della sua organizzazione.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.
3. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/17 e della normativa vigente.

ART. 14 - Risorse

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, il revisore, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nel registro registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo o al precedente articolo.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

2. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad ogni ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e sui determinati

- altri degli atti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad ogni ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e sui determinati
4. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o collegiale costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. A tal fine, l'organo di controllo collegiale, presieduto da uno dei componenti, deve essere costituito da almeno tre componenti. Le assemblee rassegnate

5. L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - la supervisione dei rischi di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, dell'esercizio, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017;
 - sociale avuto particolare riguardo alla situazione della società, solidità e utilità;
 - attesta che il bilancio sociale, nonché redatto nel caso previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dell'articolo 14 della società da

nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali

6. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o collegiale costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. A tal fine, l'organo di controllo collegiale, presieduto da uno dei componenti, deve essere costituito da almeno tre componenti. Le assemblee rassegnate

ART. 12 - Organo di controllo

7. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento nell'esercizio delle sue funzioni.
8. L'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 60 giorni
9. Solo in caso di necessità può assumere e provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

30 SET. 2019

IL FUNZIONARIO
Stefano MAGHEI

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Registrazione al n° 9808/3
Col pagamento F23/F24 di Euro
Pag. 8 di 8

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 38 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere negativo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.